

Le presenti disposizioni, che integrano il Documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 292 del 21 agosto 2007, disciplinano gli istituti dell'RTP e dei Whereabouts e sostituiscono le precedenti adottate dal C.O.N.I.-N.A.D.O. ovvero dalle F.S.N./D.S.A.

1. Fanno parte dell'R.T.P. (Registered Testing Pool) nazionale, consultabile sul sito del C.O.N.I. – N.A.D.O. (National Anti Doping Organization) www.coni.it e comunicato agli interessati a cura delle F.S.N. (Federazione Sportiva Nazionale) / D.S.A. (Disciplina Sportiva Associata), tutti gli Atleti che rientrano in almeno una delle categorie di seguito indicate:
 - a. Atleti appartenenti al Club Olimpico a far data dal loro inserimento e fino alla loro cancellazione;
 - b. Atleti italiani inseriti nell'R.T.P. della rispettiva Federazione Internazionale competente a far data dal loro inserimento e fino alla loro cancellazione;
 - c. Atleti convocati per le Rappresentative Nazionali Assolute – e, per gli sport professionistici, anche per le Rappresentative Nazionali Giovanili di Ultima Serie – dalla data della prima convocazione nell'anno solare e fino al 31 gennaio dell'anno successivo;
 - d. Atleti professionisti ex legge 91/1981;
 - e. Per i Campionati Nazionali Assoluti a squadre di massima serie, tutti gli Atleti che sono inseriti dalle società in un'apposita lista che deve essere costantemente aggiornata - e in ogni caso dalla prima partecipazione di un Atleta ad una gara del Campionato - e fino al 31 gennaio dell'anno successivo;
 - f. Per gli sport professionistici a squadre, gli atleti non professionisti a far data dalla loro prima convocazione per eventi ufficiali e fino al 31 gennaio dell'anno successivo;
 - g. Atleti che, ai sensi delle Norme Sportive Antidoping ed indipendentemente dall'Autorità che ha disposto il controllo, stanno scontando un periodo di squalifica ovvero sono in sospensione provvisoria a far data dalla irrogazione del provvedimento da parte degli Organi di Giustizia e fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui termina il periodo di squalifica ovvero di sospensione provvisoria;
 - h. Atleti ai quali, indipendentemente dall'Autorità che ha disposto il controllo,⁽¹⁾ è stato riscontrato un al-

terato rapporto T/E: a far data dalla notifica e fino alla definizione dell'esito avverso.

2. Le F.S.N./D.S.A. sono tenute a fornire al C.C.A., per il tramite della Segreteria dell' Ufficio Antidoping del CONI - NADO, con la massima tempestività e precisione, gli elenchi costantemente aggiornati dei nominativi degli Atleti che rientrano nelle singole categorie.
3. Gli Atleti inseriti nell'R.T.P. devono fornire al C.C.A. (Comitato Controlli Antidoping), per il tramite della F.S.N./D.S.A. di appartenenza, le informazioni per la reperibilità e per la localizzazione ("whereabouts") previste dalla W.A.D.A. (World Anti Doping Agency) e dal C.O.N.I. - N.A.D.O., compilando il modulo F57i - Whereabouts Individuale.

Durante la stagione agonistica, per gli Atleti che praticano sport di squadra, ma non appartengono alle categorie 1.f) ed 1.g), è sufficiente fornire per il tramite della Società Sportive di riferimento:

- una tantum, le informazioni previste nella sezione *dati personali* di cui all'*Allegato n. 1 (F57i - Whereabouts Individuale)*, con obbligo di tenerle aggiornate;
- il programma settimanale di gare, allenamenti, viaggi, ecc. secondo l' *Allegato n. 2 (F57s - Whereabouts di Squadra)*.

Ove una o più Società di una F.S.N./D.S.A. non fornissero, con puntualità e precisione, le informazioni previste, il C.C.A. può, con provvedimento motivato, sospendere per la Società o per tutte le Società della singola F.S.N./D.S.A. tale procedura semplificata.

4. Per gli Atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato, le stesse Amministrazioni "in uniforme" curano la raccolta e l'inoltro al CCA - sempre per il tramite delle F.S.N./D.S.A. di appartenenza - dei whereabouts dei loro dipendenti inseriti nell'RTP.
5. Le F.S.N./D.S.A. sono tenute a verificare che i whereabouts siano completi delle informazioni in esso richieste e, in caso di inadempimento, richiedono agli Atleti di provvedere a quanto necessario, informando in tal senso il C.C.A. In caso di ripetuta inadempienza da parte dell'Atleta, il C.C.A. ne dà notizia alla Procura Antidoping al fine di valutare l'eventuale violazione dell'Art. 2.4. del Codice W.A.D.A..

Per l'eventuale violazione degli obblighi ascritti alla F.S.N./D.S.A. il C.C.A. provvede ad informare la Giunta Nazionale del C.O.N.I. per i provvedimenti di competenza.

	Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI - NADO
	Dispositivo Attuativo R.T.P. & Whereabouts
	Rev. 1 in vigore dal 28 Settembre 2007

6. In caso di prima violazione dell'art. 2.4 del Codice W.A.D.A il periodo di squalifica non deve essere inferiore a 3 mesi né superiore ad 1 anno; per la seconda e successive violazioni la sanzione va da un minimo di 1 anno ad un massimo di 2 anni di squalifica.
7. Le informazioni per la reperibilità e per la localizzazione saranno trattate con il massimo riserbo, utilizzate esclusivamente ai fini della pianificazione, del coordinamento e dell'effettuazione dei controlli e verranno distrutte in conformità alle norme di riservatezza vigenti una volta esaurita la loro finalità per le varie parti.

Roma, addì, 27 settembre 2007

⁽¹⁾ L'Autorità che ha disposto la sessione di prelievo cura altresì l'effettuazione degli eventuali controlli longitudinali.